



COMUNE DI FONTANETTO PO (VC)

UFFICIO TRIBUTI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

OBBLIGO DELLA DENUNCIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
Visto l'art. 2, comma 4/bis, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto lo statuto comunale;

RENDE NOTO

- **Il 20 gennaio p.v.** scade il termine per la presentazione, a questo ufficio tributi, della denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio del comune.
- La denuncia, sia per le nuove utenze che per le variazioni di quelle in atto, deve redigersi esclusivamente su modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti da questo comune.
- La denuncia non è necessaria per le utenze che, già iscritte a ruolo, non hanno subito variazioni.
- La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Si precisa che il ruolo ordinario Tarsu 2009 è stato formato in base alla rilevazione effettuata dalla ditta IRTEL srl ; e che le variazioni afferenti il 2010 vanno denunciate entro il 20 gennaio 2011.

Presupposto della tassa – La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte «operative» esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Non sono, altresì, tassabili le aree scoperte pertinenti od accessorie a locali tassabili (art. 2, comma 4/bis, del D.L. 25 novembre 1996, n. 599 e successive modificazioni).

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Soggetti passivi – La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Inizio dell'occupazione – L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Si precisa che l'omessa o tardiva presentazione della denuncia, anche di variazione, è soggetta all'applicazione delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.

L'ufficio comunale tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, li 03 gennaio 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Di Caro Laura